

Commissario Emergenza Sisma 2012	
Bando 6 – Miglioramento sismico degli edifici produttivi con rimozione delle carenze strutturali.	
Obiettivo	La rimozione delle carenze strutturali da edifici produttivi che non hanno subito danni ma che debbano essere adeguati secondo le disposizioni del DL n. 74 .
Soggetti Beneficiari	Imprese attive di tutti i settori produttivi con sede operativa nei Comuni del Cratere.
Dotazione Finanziaria	1.148.417,65 di euro.
Caratteristiche del contributo	Contributo massimo in De minimis pari al 70% della spesa ammissibile al netto dell'IVA.
Regime di Aiuto	Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e 1408/2013 pari a 20.000 euro per il settore agricolo e 200.000 euro per gli altri settori.
Interventi ammissibili	Interventi di miglioramento sismico con rimozione delle seguenti carenze strutturali: a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso. 2. interventi per il miglioramento sismico agli edifici produttivi, nei quali fosse presente all'8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 74/2012) almeno una delle carenze strutturali indicate al precedente 1 Carenze elencate all'articolo 3, comma 8 del DL 74/2012
Modalità di selezione	Le domande di contributo sono valutate con la modalità a sportello (fa fede la data di protocollo) fino all'esaurimento delle risorse.
Termini per la presentazione delle domande	Le domande di contributo possono essere presentate in via telematica dal giorno 15 gennaio 2020 ed entro e non oltre il 30 settembre 2020.
Tempi di realizzazione dell'investimento e di rendicontazione	Tutti gli interventi dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità) ed essere rendicontati entro i 3 mesi successivi a tale termine, pena la decadenza del contributo.